

Dizionario del diritto

Ordinanza – Decreto - Sentenza

ORDINANZA

È, insieme alla sentenza e al decreto, uno dei provvedimenti del giudice, sia civile che penale. Viene generalmente pronunciata per risolvere le questioni che sorgono nel corso del procedimento: per esempio se si tratta di ammettere o meno una prova richiesta da una parte. L'ordinanza può essere emessa sia in udienza che fuori udienza. L'ordinanza civile (articolo 134 del codice di procedura civile) è succintamente motivata, mentre l'ordinanza penale (articolo 125 del codice di procedura penale) dev'essere motivata pena nullità. Di ordinanza (o meglio di potere di ordinanza) si parla, in senso lato, anche con riferimento agli organi della Pubblica Amministrazione, per indicare il potere di emanare norme giuridiche. Si distinguono un potere di ordinanza giuridico e un potere di ordinanza amministrativo. Il potere di ordinanza giuridico è prerogativa del Governo, ha per oggetto norme la cui validità si estende a tutti i cittadini e trova la sua espressione nel decreto legislativo, nel decreto legge e nei vari tipi di regolamento. Il potere di ordinanza amministrativo, invece, ha per oggetto norme la cui validità si esaurisce all'interno delle strutture amministrative e trova la sua espressione più frequente nella circolare.

DECRETO

È, insieme alla sentenza e all'ordinanza, uno dei provvedimenti di competenza sia del giudice civile che del giudice penale. A differenza dell'ordinanza, viene di regola emesso senza che la parte nei cui confronti viene emanato sia stata sentita. Inoltre non è motivato,

salvo che la motivazione sia prescritta dalla legge. Il decreto è anche un provvedimento politico-amministrativo: per esempio decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto ministeriale.

SENTENZA

E, insieme all'ordinanza e al decreto, uno dei provvedimenti di competenza del giudice, sia civile che penale. La sentenza chiude una fase processuale, ma non mancano casi in cui viene pronunciata per decidere determinate questioni processuali: per esempio un'eccezione preliminare. Viene pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere una serie di elementi, variabili a seconda che si tratti di sentenza civile o penale: per esempio indicazione dell'Autorità Giudiziaria che l'ha pronunciata, data, dispositivo, motivazione.